



ACCORDO QUADRO

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

la **Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee** (C.F. 04953071216), con sede legale in Napoli, alla via L. Settembrini, n. 79, rappresentata dal Presidente Angela Tecce, (di seguito "Fondazione")

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui "*Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati*";
 - b) l'art. 119 secondo cui "*Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione*";
 - c) l'art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208*";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "*Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura*";
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e*

le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee.

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *"si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori";*
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *"svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni*

Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte”;

- il Parco ha avviato un significativo progetto triennale di valorizzazione denominato “Pompei Commitment. Materie Archeologiche” - ideato nel 2020 da Massimo Osanna (Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura) e Andrea Viliani (Direttore del Museo delle Civiltà di Roma), e dal 2021 supervisionato da Gabriel Zuchtriegel (Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei), con Responsabile Unica di Progetto Silvia Martina Bertesago (Funzionaria Archeologa del Parco Archeologico di Pompei) - che mira a configurarsi quale testimonianza artistica contemporanea e metodo di riferimento tra passato e presente;

- è intento del Parco dar vita ad un progetto di valorizzazione della sezione di arte contemporanea in collaborazione con la Fondazione Donnaregina e, per essa, con il Museo Madre.

- la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, ente/organismo in house della Regione Campania, è soggetto beneficiario di risorse nazionali e comunitarie e, in tale veste, La Fondazione ha individuato, tra i propri obiettivi istituzionali, “istituire, promuovere e gestire musei, centri d’arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, svolgere attività culturali attraverso l’organizzazione di

convegni, stage e seminari in tema di arte, letteratura, cinema, grafica, design, fotografia, architettura e di ogni altra forma di espressione artistica, moderna e contemporanea; organizza e patrocina attività per la formazione e l'aggiornamento: di artisti, di soggetti che intendano dedicarsi a nuove professionalità collegate all'arte contemporanea, nonché di critici e di storici dell'arte; svolge qualunque attività rivolta alla educazione delle nuove generazioni verso l'arte e la pratica dell'arte, incoraggiando l'attività dei giovani artisti con adeguate forme di sostegno; favorisce scambi di esperienze culturali e professionali tra artisti italiani e stranieri; promuove e favorisce l'incontro tra il mondo dell'istruzione e quello dell'arte, mediante qualunque forma di consulenza e di scambio; organizza e gestisce attività culturali artistiche o ricreative di interesse social, incluse attività di ricerca e formazione, promozione e diffusione della cultura editoriale, informatica umanistica (Digital Humanities);

- le parti intendono instaurare una forma stabile di collaborazione per lo svolgimento di ampi programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in sinergia, al fine di valorizzare il patrimonio artistico e culturale di pertinenza, con specifico riferimento alle collezioni di arte contemporanea, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze delle Parti, per lo svolgimento di attività di reciproco interesse.

In particolare le Parti collaboreranno in:

- Attività di valorizzazione delle collezioni di arte contemporanea di loro afferenza, attraverso la concessione in comodato d'uso delle opere della collezione derivante dal progetto di "Pompei Commitment. Materie Archeologiche (2020 – 2024)" da esporre presso la sede del museo Madre e/o opere della collezione del Madre da esporre presso la sede del Parco Archeologico di Pompei;
- Attività di ricerca e studio finalizzate alla condivisione e al supporto scientifico reciproco per progetti espositivi, nell'una o nell'altra sede;

- Presentazione di opere o progetti del programma “Pompei Commitment. Materie Archeologiche” presso il museo Madre, fornendo Al PAP una sede a Napoli quale istituzione di riferimento per la mediazione e diffusione delle proprie opere o propri progetti di arte contemporanea, anche dal punto di vista comunicativo e promozionale;
- Co-concezione di progetti educativi e pedagogici e di programmi per il pubblico con tema le relazioni fra archeologia e arte contemporanea, prendendo spunto dalle linee programmatiche di “Pompei Commitment. Materie Archeologiche” e sviluppandole ulteriormente.

Art. 3 (DURATA)

La validità del presente accordo è di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, al termine dei quali lo stesso potrà essere espressamente rinnovato per iscritto. E, pertanto, escluso il rinnovo tacito.

Le parti possono recedere dal presente accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (IMPEGNO DI RECIPROCIÀ)

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, gli Istituti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione dalle parti saranno individuate nelle fasi di impostazione delle attività.

Art. 5 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il Parco indica quale propri referenti e responsabili del presente Accordo il Direttore Generale Gabriel Zuchtrigel e il Funzionario Responsabile del progetto “Pompeii Commitment” Silvia Martina Bertesago.

La Fondazione indica quale proprio referente e responsabile il Presidente Angela Tecce e la Direttrice Eva Elisa Fabbris.

Le Parti concordano di individuare per ciascuno dei singoli progetti da sviluppare appositi funzionari e collaboratori, ciascuno secondo le proprie specifiche competenza, i cui nominativi saranno preventivamente condivisi.

Art. 6 (SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ)

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo è svolta nell'ambito delle attività istituzionali dei contraenti, pertanto il presente Accordo non comporta onere alcuno a carico delle Parti.

Qualora per i singoli progetti fossero necessarie spese di realizzazione, le eventuali spese saranno preventivamente concordate dalle Parti ed oggetto di specifico accordo in ordine alla singola iniziativa.

Art. 7 (CONDIZIONI GENERALI)

Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo.

Le Parti si impegnano a fornire il necessario supporto logistico, garantendo l'accessibilità ai luoghi, nei modi e nei tempi preventivamente convenuti, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca e lo sviluppo dei progetti che di volta in volta verranno individuati e condivisi.

Art. 8 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo.

Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza del presente accordo.

Art. 9 (RISERVATEZZA)

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;

- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Art. 10 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

Art. 11 (CONTROVERSIE)

Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)


Il presente accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata, in unico esemplare, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Il presente accordo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 14 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchriegel


Per la Fondazione Donnaregina per le Arti

Contemporanee
La Presidente
Dott.ssa Angela Tecce